

**L'ESPERIENZA**  
LA NOSTRA  
**FORZA**

**SOA**  
ANNIVERSARIO  
**GROUP**

PROTOS SOA · SOA RINA · ARTIGIANSOA

[www.soagroup.it](http://www.soagroup.it)



## Le imprese che hanno scelto **SOA GROUP S.p.A.**

- A2A AMBIENTE S.p.A. CON SOCIO UNICO
- ABB S.p.A.
- ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI E AFFINI RAVENNA - ACMAR S.C.A.P.
- ALSTOM POWER ITALIA S.p.A.
- ANSALDO ENERGIA S.p.A.
- ANSALDO NUCLEARE S.p.A.
- ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI
- BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S.p.A. UNIPERSONALE
- BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.
- CAF SIGNALLING, S.L. (SPAGNA)
- CEFLA SOCIETÀ COOPERATIVA
- CEIR SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
- C.M.B. SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
- CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOC. COOP.
- CIAB – SOCIETÀ COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI
- CIPA SOCIETÀ PER AZIONI
- CITELUM S.A. (FRANCIA)
- COLAS RAIL ITALIA S.p.A.
- COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. (SPAGNA)
- CONS. COOP. - SOCIETÀ COOPERATIVA
- CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETÀ COOPERATIVA
- CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA SOCIETÀ
- COOPERATIVA CONSORTILE - CEAR
- CONSORZIO INTEGRA
- CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA
- CONSORZIO STABILE COM OPERATORI MERIDIONALI
- CONSORZIO STABILE UNIMED
- CONSORZIO STABILE SIRTI ALLIANCE FOR INFRASTRUCTURES
- CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEECNIM S.A. (FRANCIA)
- COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA
- COSSI COSTRUZIONI S.p.A.
- COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.p.A.
- DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS - D.E.C. N.V. (BELGIO)
- DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A.
- DONATI S.p.A.
- DRAVO S.A. (SPAGNA)
- ECO.NET. S.r.l. CON SOCIO UNICO
- EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A.
- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. (SPAGNA)
- ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
- FCC AQUALIA S.A. (SPAGNA)
- FENICE S.p.A.
- FINCANTIERI S.p.A.
- FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.A.
- FINCOSIT S.r.l.
- FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.
- FOSTER WHEELER ITALIANA S.r.l. CON UNICO SOCIO
- GEFER S.p.A.
- GHELLA S.p.A.
- G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.
- GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.
- HITACHI RAIL STS S.p.A.
- IBM ITALIA S.p.A.
- IG OPERATION AND MAINTENANCE S.p.A. CON UNICO SOCIO
- IRCOP S.p.A.
- IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.r.l.
- IMPRESA PERCASSI S.p.A.
- IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
- JAN DE NUL N.V. (BELGIO)
- KONE S.p.A.
- KOSTRUTTIVA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
- LEONARDO SOCIETÀ PER AZIONI
- MONACO S.p.A.
- MONSUD S.p.A.
- NBI S.r.l.
- REKEEP S.p.A.
- SAIPEM S.p.A.
- SARDA COSTRUZIONI INDUSTRIE RIUNITE S.p.A.
- S.E.A.S. S.r.l.
- SELI OVERSEAS S.p.A.
- SIEMENS S.p.A.
- SIRAM S.p.A.
- SIRTI SOCIETÀ PER AZIONI
- SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
- SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.
- STRABAG AG (AUSTRIA)
- TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A.
- TECNIMONT S.p.A. CON SOCIO UNICO
- TECTON S.p.A.
- TELESPAZIO S.p.A.
- TENOVA S.p.A.
- TERNA S.p.A.
- TODINI COSTRUZIONI GENERALI
- TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION EUROPE S.p.A.
- TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI
- TOZZI SUD S.p.A.
- TREVISO S.p.A.
- TUBOSIDER S.p.A.
- VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A.
- VIANINI LAVORI S.p.A.
- WEBUILD S.p.A.
- WOLFF & MULLER GOVERNMENT SERVICES GMBH & CO. KG (GERMANIA)

# L'attestazione SOA

---

Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono società per azioni, ufficialmente riconosciute ed autorizzate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad accertare nei soggetti esecutori di lavori pubblici l'esistenza dei prescritti requisiti di qualificazione ed a rilasciare la relativa attestazione.

L'attestazione SOA è il documento che dimostra il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), necessari per l'esecuzione di lavori pubblici:

- a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, c.d. requisiti generali;
- b) requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali che consentono all'operatore economico di utilizzare l'esperienza e le capacità acquisite **negli ultimi 15 anni di attività**.

## A chi serve l'Attestazione

L'attestazione SOA è obbligatoria per:

- Partecipare a gare d'appalto d'importo a base d'asta superiore a 150.000 euro;
- Qualificare l'impresa esecutrice di lavori pubblici per specifiche categorie di opere e classifiche di importi;
- Eseguire, direttamente o in subappalto, opere e lavori pubblici nei limiti delle categorie e classifiche attestate.

## Validità dell'attestazione

L'Attestazione SOA ha **validità quinquennale**, con una verifica triennale intermedia per il mantenimento dei requisiti generali ed economico-finanziari. Il rinnovo dell'Attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza, purché siano decorsi novanta giorni dalla data di rilascio della stessa. Le imprese qualificate possono quindi operare per un periodo di tre anni al termine del quale devono sottoporsi ad una verifica - limitata solo ad alcuni dei requisiti di qualificazione - che consente l'utilizzo dell'attestato per gli ulteriori due anni.

Al termine di detto periodo la qualificazione perde definitivamente validità e l'impresa, per continuare a partecipare alle gare, dovrà ottenere una nuova attestazione.

## L'attestazione può essere modificata

Nel corso dei cinque anni di validità l'impresa potrà variare, entro determinati limiti, la propria qualificazione estendendola ad altri settori di attività ed a importi di lavoro maggiori.

## La normativa

Ai sensi dell'art. 216 co. 14 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), fino all'adozione del Regolamento Unico di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice dei contratti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del precedente Codice) relative al sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

## Quanto tempo occorre per ottenere l'attestazione

La legge prevede il termine di 90 giorni dalla stipula del contratto entro il quale deve essere rilasciata l'attestazione.

Tale termine può essere sospeso da parte della SOA o dell'Impresa per chiarimenti e/o integrazione documentale per un periodo massimo di ulteriori 90 giorni (ad esempio qualora manchino documenti relativi all'impresa).

Al termine di tale periodo (e comunque non oltre 180 giorni dalla stipula del contratto) la SOA dovrà rilasciare l'attestazione o emettere un provvedimento di diniego.

# PERCHÉ SOA GROUP

---

## Chi è SOA GROUP

**SOA GROUP Società Organismo di Attestazione S.p.A.** nasce nel 2000 con il nome di PROTOS Soa S.p.A. per la volontà di importanti gruppi bancari ed assicurativi e di società di consulenza di prestigio internazionale di dar vita ad un organismo di attestazione che fondi la propria attività sull'etica, sul rispetto delle regole e delle persone e sull'innovazione dei processi. L'esperienza del management e dei collaboratori, unita ad una costante attività di studio e di formazione consente a Soa GROUP di offrire servizi caratterizzati da standard di eccellenza e di professionalità apprezzati dalle più importanti imprese di costruzioni italiane e dalle oltre 3.000 aziende clienti su tutto il territorio nazionale.

## I nostri valori

**PERSONE:** crediamo nella formazione e nella crescita professionale dei nostri dipendenti che mettono ogni giorno in campo le proprie abilità e le competenze specifiche.

**QUALITÀ E PERFORMANCE:** seguiamo procedure chiare e di valore, con strumenti predittivi efficaci, analisi dei dati precise e risultati di alta qualità. Assicuriamo la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati delle imprese clienti.

**SOSTENIBILITÀ:** ci impegniamo a guidare la nostra società in modo responsabile, mantenendo bassi i costi e alta la qualità, e promuovendo un approccio più sostenibile.

## I numeri

Negli ultimi anni Soa GROUP ha continuato il processo strategico di aggregazione con le più importanti realtà del settore, tra cui ARTIGIANSOA del Gruppo BNL Paribas e da ultimo con Soa RINA, branch di uno dei maggiori player della certificazione internazionale, realizzando un nuovo network nel mondo della qualificazione in grado di offrire alla propria clientela, attraverso un organico di oltre 50 dipendenti, i più alti livelli di professionalità, competenza ed esperienza.

## L'assistenza al cliente dopo l'attestazione

Anche dopo il rilascio dell'attestazione SOA GROUP mantiene un contatto costante con i propri clienti i quali, vengono informati periodicamente circa le modifiche normative relative alla qualificazione e più in generale in materia di lavori pubblici. Se necessario informa direttamente e specificamente le singole imprese circa eventi o fatti che possano riguardare la loro attestazione. SOA GROUP assiste infine le imprese nella gestione delle proprie scelte relative alla qualificazione (variazioni, verifica triennale, rinnovo).

## L'aggiornamento costante

SOA GROUP adegua costantemente il proprio operato alle novità normative riguardanti la qualificazione ed in generale i lavori pubblici. Lo staff tiene, inoltre, conto degli orientamenti interpretativi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla giurisprudenza sulle più diverse problematiche attinenti la qualificazione.

# COME FUNZIONA L'ATTESTAZIONE

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono necessariamente sintetiche e non possono analizzare puntualmente la vasta casistica afferente l'attestazione SOA, i requisiti di qualificazione e la loro modalità di verifica oggetto di un altrettanto variegato ed ampio contesto normativo.

Per ogni specifica richiesta di informazioni invitiamo il lettore a rivolgersi direttamente al Personale di SOA GROUP operante nella rispettiva zona di competenza.

## I principi base

Le regole sull'attestazione di qualificazione delle imprese sono contenute, per effetto del regime transitorio introdotto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs 50/2016 (fino all'adozione del decreto MIT di cui all'art. 83 comma 2), nel nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), nel Regolamento **(D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010 - pubblicato in G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010 - e s.m.i.) attuativo** del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006) e nel **Manuale ANAC del 28 ottobre 2014** "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" e s.m.i.

Di seguito sono esposti i principali criteri e le norme di valutazione previsti dal Regolamento per l'attribuzione del certificato di attestazione SOA.

## Le Classifiche

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite secondo i seguenti importi:

CLASSIFICA	IMPORTO
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III - bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV - bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

- La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui ai raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.
- L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a Euro 20.658.000.
- Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari di lavori, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

# LE CATEGORIE

## Tabella sintetica delle categorie:

Categorie di opere generali		Qualificazione Obbligatoria
OG1	Edifici civili e industriali	SI
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.	SI
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG5	Dighe	SI
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG8	Opere fluviali di difesa di sistemazione idraulica, di bonifica	SI
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG11	Impianti tecnologici	SI
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	SI
Categorie di opere specializzate		Qualificazione Obbligatoria
OS1	Lavori in terra	NO
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	NO
OS7	Finiture di opere generali di natura edile inclusi isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco	NO
OS8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	NO
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	NO
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	NO
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	NO
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio o metallo	SI
OS18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	NO
OS20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS20-B	Indagini geognostiche	SI
OS21	Opere strutturali speciali	SI
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	NO
OS23	Demolizione di opere	NO
OS24	Verde e arredo urbano	SI
OS25	Scavi archeologici	SI
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	NO
OS27	Impianti per la trazione elettrica	NO
OS28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS29	Armamento ferroviario	NO
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS31	Impianti per la mobilità sospesa	NO
OS32	Strutture in legno	SI
OS33	Coperture speciali	SI
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

## Requisiti specifici

Per la certificazione nelle categorie **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25** è necessario l'attestato di buon esito degli interventi eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori. Ai fini della qualificazione nella categoria **OG12**, l'impresa deve allegare al certificato di Esecuzione Lavori la copia del piano di smaltimento approvato dagli enti competenti per territorio.

Per ottenere la qualificazione nella categoria **OG13**, il certificato di Esecuzione Lavori deve contenere l'attestato, da parte dell'autorità eventualmente preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori, di buon esito degli interventi eseguiti.

Per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS13, OS18-A, OS18-B e OS32**, l'impresa deve dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Per la qualificazione nelle categorie **OS20-B, OS21 e OS35** relativamente alla I classifica di importo l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del Libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla classifica precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. **Questa disposizione si applica qualora i C.C.N.L. prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.**

## La categoria OG11

Per la qualificazione nella categoria OG11 l'impresa deve dimostrare di possedere per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 almeno la percentuale di seguito indicata:

- Categoria OS3 (impianti idrico - sanitari, cucine, lavanderie) 40%
- Categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) 70%
- Categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) 70%

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

## Qualificazione per progettazione

La SOA può rilasciare la qualificazione, oltre che per la sola esecuzione, anche per la progettazione delle opere.

La qualificazione per la progettazione è necessaria (salva la facoltà di costituire un'ATI con professionisti o studi di ingegneria) quando il bando preveda oltre all'affidamento dei lavori anche la loro progettazione esecutiva (appalto integrato).

## I requisiti di attestazione

Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale
- Requisiti di ordine speciale

Ad esclusione delle classifiche I e II le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9001).

**Nell'oggetto sociale dell'impresa devono, inoltre, risultare le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.**

I requisiti di carattere generale si riferiscono a condizioni soggettive riferite all'idoneità morale dell'impresa nonché dei soggetti rappresentativi della struttura aziendale.

I requisiti di ordine speciale attengono invece alle capacità economico - finanziaria dell'impresa, all'idoneità tecnico e organizzativa, all'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico.

**I documenti utilizzati per la dimostrazione dei requisiti devono essere validi fino alla data di rilascio dell'attestazione.**

## **Il sistema qualità**

Tutte le imprese che vogliono ottenere l'attestazione per classifiche superiori alla II devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 nel settore EA/IAF 28.

La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

## **I Requisiti generali e la Documentazione a comprova**

I requisiti generali sono comuni a tutte le imprese e devono essere dimostrati indipendentemente dall'entità della qualificazione richiesta. Il mancato possesso dei requisiti generali anche durante il periodo di validità dell'attestazione precedente emessa esclude l'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né la stessa può essere affidataria di subappalti, non potendo stipulare i relativi contratti.

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, del codice i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'art. 80 del codice.

La SOA verifica i seguenti soggetti in funzione della ragione sociale dell'impresa Cliente:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- Il controllo viene fatto anche nei confronti dei soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.



## Vediamo i requisiti e la documentazione che l'impresa deve produrre a SOA GROUP

Requisito	Documento
<p><b>Delitti consumati o tentati per le fattispecie descritte dalla norma</b> Art. 80, comma 1, lett. a), b), b- bis), c), d), e), f), g) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, in cui gli stessi sono tenuti ad indicare ogni condanna definitiva inflitta con sentenza, sentenza di patteggiamento o decreto penale, comprese le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione ad esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;</li> <li>Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'indicazione degli eventuali soggetti (di cui all'art. 80 comma 3 del Codice) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di stipula del contratto di attestazione;</li> <li>Eventuale documentazione inerente l'avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione.</li> <li>Eventuale documentazione comprovante l'adozione di misure di self cleaning (art. 80 comma 7 d.lgs 50/2016)</li> </ul>
<p><b>Comunicazione antimafia</b> Art. 80, comma 2 del Codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 Codice.</li> </ul>
<p><b>Gravi violazioni in materia di imposte e tasse ed in materia previdenziale</b> Art. 80, comma 4, del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r.445/2000 che attesti l'insussistenza di carichi pendenti definitivamente accertati (agenzia entrate e enti previdenziali).</li> </ul>
<p><b>Gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 D.Lgs 50/2016</b> Art. 80, comma 5, lett. a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000.</li> </ul>
<p><b>Procedure concorsuali</b> Art. 80, comma 5, lett. b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale e l'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni».</li> <li>Eventuale autorizzazione giudice delegato alla continuazione dell'attività.</li> <li>Eventuale autorizzazione del giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 3, del codice.</li> </ul>
<p><b>Gravi illeciti professionali</b> Art.80, comma 5, lett. c) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 (vedasi Linea Guida ANAC. 6/2016).</li> </ul>
<p><b>Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione</b> Art. 80, comma 5, lett. f) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni d.p.r. 445/2000 che attesti la mancata applicazione a carico dell'impresa di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</li> </ul>
<p><b>Iscrizione nel casellario dell'ANAC per aver presentato dichiarazioni o documentazione non veritiere in fase di gara</b> Art. 80, comma 5, lett. f-ter) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r.445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti</li> </ul>
<p><b>Iscrizione Casellario per falsa dichiarazione o falsa documentazione</b> Art. 80, comma 5, lett. g) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione</li> </ul>
<p><b>Divieto di intestazione fiduciaria</b> Art. 80, comma 5, lett. h) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000;</li> <li>Dichiarazione della Società fiduciaria circa l'identità del fiduciante.</li> </ul>
<p><b>Diritto al lavoro dei disabili</b> Art. 80, comma 5, lett. i) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non essere soggetta agli obblighi di cui all'art. 17.</li> </ul>
<p><b>Omessa denuncia reati concussione ed estorsione</b> Art. 80, comma 5, lett. l) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 codice</li> </ul>

## I Requisiti speciali

I requisiti di ordine speciale descrivono la struttura operativa dell'impresa e sono così definiti dalla legge:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d) adeguato organico medio annuo.

Tali requisiti, in massima parte, variano in relazione all'attestazione rilasciata dalla SOA e dovranno pertanto aumentare quanto maggiori saranno le qualificazioni richieste dalle imprese.

I **requisiti speciali** necessari per la qualificazione nelle categorie riguardanti i beni culturali (**OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25**) sono indicati nel Decreto Mibact n. 154 del 22 agosto 2017.

## Cessioni/affitti di azienda e di rami di azienda

L'impresa, nel caso in cui abbia acquisito (anche in affitto) un'azienda od un suo ramo, può - ai fini della propria qualificazione - utilizzare (eventualmente anche aggiungendoli ai propri) i requisiti maturati dall'impresa cedente e/o affittante afferenti il complesso aziendale acquisito. L'impresa per potersi avvalere dei requisiti deve presentare una **perizia giurata** redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio secondo le disposizioni fornite da ANAC nel Manuale ANAC del 28 ottobre 2014.

## Periodo utile

La cifra di affari in lavori e gli importi dei lavori sono quelli realizzati nei **15 anni** antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

### a) adeguata capacità economica e finanziaria

L'adeguata capacità economica e finanziaria viene dimostrata dall'impresa mediante:

- **idonee referenze bancarie**
- **cifra di affari in lavori**
- **patrimonio netto positivo** costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale, riferito all'ultimo bilancio approvato, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio (con esclusione quindi di imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.).

La cifra di affari in lavori costituisce il requisito cardine del sistema, rispetto al quale devono essere commisurati tutti gli altri elementi richiesti per l'attestazione (costo del personale, ammortamenti ed altri costi per attrezzature, lavori analoghi).

Il periodo di riferimento della cifra d'affari in lavori si riferisce ai bilanci o dichiarazioni fiscali che, alla data di stipula del contratto con la SOA, siano **stati depositati e presentati** (per i bilanci rileva la nota di deposito della CCIAA, per le dichiarazioni dei redditi l'Attestazione di avvenuta trasmissione).

Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell'attestato SOA sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti.

**La cifra d'affari in lavori nel periodo di riferimento deve essere non inferiore al 100% delle qualificazioni richieste nelle varie categorie.** La cifra di affari è ricavata direttamente dalle relative voci contenute nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali.

I documenti da fornire alla SOA sono, quindi:

- per le imprese individuali, le società di persone ed i consorzi artigiani e di cooperative le dichiarazioni fiscali, completi della Dichiarazione Iva, con relativa ricevuta di presentazione.
- per le società di capitali e le cooperative i bilanci con relativa nota di deposito. I consorzi di ar-

tigiani e di cooperative sono comunque tenuti a presentare anche il bilancio depositato, per la comprova del patrimonio positivo.

*La cifra di affari deve essere solo relativa a lavori. Se l'impresa svolge altre attività (ad esempio vendita di materiali, noleggi, forniture, attività di compravendita immobiliare, ecc.) i relativi ricavi sono, quindi, da scorporare.*

*La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte.*

## **b) L'adeguata idoneità tecnica**

L'impresa dimostra l'idoneità tecnica organizzativa mediante:

- L'idonea Direzione tecnica, vale a dire presenza in azienda di soggetto cui competono gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari per la realizzazione dei lavori.
- L'esecuzione lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta
- L'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta

Per le imprese che intendono essere qualificate per **prestazioni di progettazione e costruzione** deve essere dimostrata la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti dello staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due persone per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla VI-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

Il periodo rilevante, ai fini della verifica dei lavori, è quello immediatamente precedente alla stipula del contratto, diverso, quindi, da quello verificato ai fini contabili.

### **Esempio – Periodo di verifica**

L'impresa che abbia stipulato il contratto il 31 gennaio 2021, avendo già depositato il bilancio 2019 dimostrerà:

- la cifra d'affari, l'attrezzatura e gli oneri di personale del quindicennio 2005 – 2019
- i lavori eseguiti nel periodo 31/01/2006 - 30/01/2021

La dimostrazione dei lavori avviene nel caso di lavori pubblici mediante il certificato lavori rilasciato dalla stazione appaltante (secondo lo schema e le modalità previste dalla norma) e, nel caso di committenti privati, mediante certificato sottoscritto dal Committente e dal Direttore Lavori comprovato dalla documentazione a corredo di cui all'art. 86 dpr. 207/2010 (tra cui in via esemplificativa: il contratto di appalto, le fatture, gli elaborati progettuali, ecc.).

### **Esempio – i lavori eseguiti**

L'impresa che intende qualificarsi nella categoria OG1 alla II classifica (pari a 516.000 €), dovrà dimostrare di avere eseguito nella categoria OG1 nei **15 anni**:

Lavori analoghi per complessive: 516.000 € * <b>90%</b> = 464.400 €	e:
1 lavoro per 516.000 * <b>40%</b> = 206.400 €	<b>ovvero:</b>
2 lavori per complessivi 516.000 € * <b>55%</b> = 283.800 €	<b>ovvero:</b>
3 lavori per complessivi 516.000 € * <b>65%</b> = 335.400 €	

## Apporto Direzione Tecnica

Per ottenere la qualificazione fino alla **III classifica di importo**, i requisiti possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni.

Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'A.N.C. ovvero già qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000, per un periodo complessivo non inferiore a **cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa**.

La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad **un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro**.

Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti, qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione.

### c) L'adeguata dotazione di attrezzature tecniche

Consiste nella dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificatamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà, leasing o anche noleggio (purché a freddo, vale a dire senza operatore).

L'adeguata attrezzatura è dimostrata dai costi sostenuti nel quinquennio di riferimento non inferiore al 2% della cifra di affari come sopra calcolata, di cui il 40% costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

Il periodo di riferimento è il medesimo di quello individuato per la cifra di affari.

I costi per le attrezzature di proprietà sono calcolati sulla base degli ammortamenti effettuati; per le attrezzature in leasing o noleggio a lungo termine sulla base dei canoni; per i noli a breve mediante fatture di acquisto.

L'impresa deve produrre alla SOA il libro dei beni ammortizzabili (libro dei cespiti), la dichiarazione dei redditi o i bilanci, i contratti e le fatture di noleggio e leasing, il registro IVA.

## Ammortamenti figurativi

Per le attrezzature in proprietà, la legge consente di calcolare, oltre agli ammortamenti reali, anche ammortamenti figurativi per un periodo dimezzato rispetto al piano di ammortamento, applicando una quota costante, pari al rapporto tra valore del bene ed anni di effettivo ammortamento.

### Esempio – attrezzatura tecnica

*L'impresa che possenga una cifra di affari di 500.000 € dovrà possedere almeno:*

*500.000 € \* 2% = 10.000 € di attrezzature tecniche*

*e di questi almeno: 10.000 € \* 40% = 4.000 € di costi per beni in proprietà o leasing*

### d) L'adeguato organico medio

Consiste nel costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza.

L'adeguato organico è dimostrato con un costo per personale nel decennio utilizzato per la determinazione della cifra d'affari:

- non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 40% per personale operaio

**oppure**

- per personale assunto a tempo indeterminato, non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui l'80% per personale tecnico titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.

## Il periodo di riferimento è il medesimo di quello individuato per la cifra di affari.

Il costo per il personale e la composizione dell'organico dipendente è dimostrato sulla base delle relative voci inserite a bilancio o nelle dichiarazioni fiscali e mediante le dichiarazioni mensili (modelli Dm 10) presentate all'INPS per la determinazione dei contributi sociali.

## La retribuzione convenzionale INAIL

Per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL.

### Esempio – l'adeguato organico

L'impresa che possenga una cifra di affari di 500.000 € dovrà dimostrare almeno:

500.000 € \* 15% = 75.000 € di costi di personale

e di questi almeno: 75.000 € \* 40% = 30.000 € di costi per personale operaio

### Ovvero

500.000 € \* 10% = 50.000 € di costi di personale assunto a tempo indeterminato

e di questi almeno: 50.000 € \* 80% = 40.000 € di costi per personale tecnico laureato o diplomato

### Tablelle esemplificative dei requisiti speciali

Come visto i requisiti speciali sono tra di loro correlati da semplici rapporti per cui forniamo di seguito tabella riassuntiva che consente di valutare le potenzialità della propria azienda.

### NB: La rideterminazione della cifra d'affari

Il requisito cardine per la qualificazione è costituito dalla cifra di affari che deve essere pari o superiore alle qualificazioni richieste e rispetto alla quale devono essere presenti, in percentuali date, costi per personale ed attrezzature.

Qualora tale ultima condizione non si verifichi la cifra di affari viene rideterminata (abbassata) sino a ripristinare il rapporto richiesto dalla legge.

### Esempio – la rideterminazione della cifra di affari

L'impresa che possieda una cifra di affari complessiva di 1.000.000 euro deve possedere, come visto, il 2% di oneri per attrezzature pari a 20.000 euro.

Ove l'impresa possieda, invece, solo 10.000 euro di costi per attrezzature, la cifra di affari utile ai fini dell'attestazione sarà di: 10.000 / 0,02 = 500.000 euro.

La tabella permette di calcolare i requisiti necessari per ogni classifica (livello di importo).

Nel caso in cui l'impresa sia interessata a qualificarsi in più di una categoria (tipologia di lavori), i requisiti di cifra d'affari, oneri per attrezzature e costi del personale devono essere sommati.

I requisiti relativi all'esecuzione dei lavori, come sopra specificato, devono invece essere soddisfatti, distintamente, in ciascuna categoria.

**Tabella riassuntiva (in migliaia di euro)**

CLASSIFICHE	I	II	III	III bis	IV	IV bis	V	VI	VII	VIII
<b>Importo classifica</b>	<b>258</b>	<b>516</b>	<b>1.033</b>	<b>1.500</b>	<b>2.582</b>	<b>3.500</b>	<b>5.165</b>	<b>10.329</b>	<b>15.494</b>	<b>20.658</b>
Importo Tot. Lavori 90%	232	465	930	1.350	2.324	3.150	4.648	9.296	13.944	18.592
Punte – 1 lavoro 40%	103	207	413	600	1.033	1.400	2.066	4.132	6.197	8.263
Punte – 2 lavori 55%	142	284	568	825	1.420	1.925	2.841	5.681	8.522	11.362
Punte – 3 lavori 65%	168	336	671	975	1.678	2.275	3.357	6.714	10.071	13.428
Costi attrezzature 2%	5	10	21	30	52	70	103	207	310	413
Ipotesi 1 - personale 15%	39	77	155	225	387	525	775	1.549	2.324	3.099
di cui operai 40%	16	31	62	90	155	210	310	620	930	1.239
Ipotesi 2 - personale 10%	26	52	103	150	258	350	516	1.033	1.549	2.066
di cui tecnici 80 %	21	42	82	120	206	280	413	826	1.239	1.653

## Esempio – il calcolo dei requisiti

L'impresa che intende attestarsi nelle seguenti categorie:

- OG1 classifica II pari a € 516.000
- OG3 classifica I pari a € 258.000

Dovrà possedere:

- cifra di affari in lavori di € 516.000 + € 258.000 = € 774.000
- costi per attrezzature calcolati su tale importo complessivo  $774 * 2\% = 15,5$  k€ per attrezzature di cui almeno il 40% (del 2%) di attrezzatura stabile cioè in proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine.
- costi complessivi del personale di  $774 * 15\% = 116,1$  k€ di cui almeno il 40% di costo per personale operaio (ipotesi 1)
- costi complessivi del personale di  $774 * 10\% = 77,4$  k€ di cui almeno il 80% di costo per personale con laurea o diploma (ipotesi 2)
- lavori analoghi calcolati sulle singole categorie, ad esempio:
- 516 k€ (categoria OG1) \* 90% = 464 k€ e 1 lavoro 40% di 516 = 206 k€ o 2 lavori 55% = 284 k€ o 3 lavori 65% = 335 k€;
- 258 k€ (categoria OG3) \* 90% = 232 k€ e 1 lavoro 40% di 258 = 103 k€ o 2 lavori 55% = 142 k€ o 3 lavori 65% = 168 k€

## L'incremento convenzionale premiante

L'impresa può usufruire dell'Incremento Convenzionale Premiante quando, oltre al possesso del sistema di qualità, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

- patrimonio netto pari o superiore al 5% della cifra di affari media annua;
- indice di liquidità pari o superiore a 0,5;
- indice di economicità di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo;

L'incremento Convenzionale premiante (ICP) costituisce una sorta di "bonus" che consente di elevare la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori certificati dell'impresa, in misura variabile e sino ad un massimo del 39% (ove i requisiti lo permettono).

## Direzione tecnica

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico hanno l'obbligo **dell'unicità di incarico** ovvero non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. Qualora il direttore tecnico sia persona fisica diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

In caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa deve provvedere, **entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione**, a darne comunicazione alla SOA ed all'**Autorità Nazionale Anticorruzione**.

Per iscrizioni con classifica pari o superiori alla IV (euro 2.582.000) il direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Diploma di geometra o di perito industriale edile;

- svolgeva alla data 01/03/2000 la funzione di Direttore Tecnico presso la stessa impresa;
- svolgeva l'incarico di Direttore Tecnico alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19/04/2016) presso un'impresa esecutrice di contratti pubblici ed era, a tale data, in possesso di esperienza almeno quinquennale dimostrata mediante attestazioni SOA.

Per iscrizioni con classifica pari o inferiore alla III-bis (euro 1.500.000) sono ammessi **anche** i seguenti requisiti:

- Titolo di studio tecnico equivalente al Diploma di geometra o di perito industriale edile, **quali il diploma di perito industriale;**
- Esperienza quinquennale acquisita come direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati di esecuzione lavori.

## Direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Il Direttore tecnico deve possedere:

- **Categoria OG 2:** iscrizione all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure laurea magistrale in conservazione dei beni culturali; in alternativa svolgeva l'incarico di Direttore Tecnico presso la stessa impresa al 01/03/2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000) ovvero svolgeva l'incarico di Direttore Tecnico, nella categoria, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19/04/2016), presso un'impresa esecutrice di contratti pubblici ed era, a tale data, in possesso di esperienza almeno quinquennale dimostrata mediante attestazioni SOA.
- **Categorie OS 2-A e OS 2-B:** Diploma di restauro di beni culturali rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. I restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, devono aver comunque svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
- **Categoria OS 25:** iscrizione presso l'Albo di Archeologia Preventiva oppure aver conseguito Diploma di Laurea con specializzazione in Archeologia o il Dottorato di ricerca in Archeologia; in alternativa svolgeva l'incarico di Direttore Tecnico presso la stessa impresa al 01/03/2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000) ovvero svolgeva l'incarico di Direttore Tecnico, nella categoria, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19/04/2016), presso un'impresa esecutrice di contratti pubblici ed era, a tale data, in possesso di esperienza almeno quinquennale dimostrata mediante attestazioni SOA.

È in ogni caso **altresì** richiesto il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali.

## La Verifica Triennale

Nei precedenti capitoli sono stati esaminati i requisiti che le imprese devono possedere al momento della qualificazione iniziale ed i principali documenti che devono essere presentati alle SOA.

Come detto, allo scadere del triennio iniziale, l'impresa deve sottoporsi ad una verifica di mantenimento limitata ad alcuni di detti requisiti.

In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso **la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione**, stipulando apposito contratto.

La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quaran-

tacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura.

## Requisiti richiesti

Alla scadenza dei tre anni dal rilascio della 1° attestazione l'impresa deve dimostrare, ai sensi dell'art. 77 comma 5 dpr 207/2010, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di Ordine Generale
- Certificazione di Qualità per le classifiche pari o superiore alla III (euro 1.033.000,00)
- Idonee Referenze Bancarie
- Patrimonio netto positivo dell'ultimo Bilancio approvato (per Srl e Spa)
- Idonea Direzione Tecnica
- Staff Tecnico (solo per prestazione di Progettazione e Costruzione)
- Adeguata dotazione di Attrezzatura Tecnica
- Adeguato costo del Personale

Il requisito relativo ai lavori eseguiti e lavori di punta **non viene considerato** in sede di verifica triennale. In buona sostanza in sede di verifica triennale si procede ad un completo riesame dei requisiti formali dell'impresa, ad una analisi limitata e con parametri meno severi dei dati economici, mentre **non vengono presi per nulla in considerazione i lavori eseguiti dall'impresa.**

## Rideterminazione della cifra d'affari

I requisiti del costo delle attrezzature tecniche e del costo del personale dipendente sono quelli già descritti nei capitoli precedenti per il rilascio dell'attestazione ma **con una tolleranza del venticinque per cento.**

La verifica è effettuata con riferimento al quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale.

Se l'Attrezzatura e/o il personale non rispettano i requisiti minimi per confermare la cifra d'affari posseduta in sede di attestazione originaria, è necessario rideterminarla opportunamente, ristabilendo le percentuali.

Se a causa della rideterminazione la cifra d'affari in lavori è inferiore alla somma delle classifiche possedute, l'attestazione viene ridimensionata con conseguente perdita di categorie e/o classifiche.

## Avvalimento

Un'impresa (**impresa ausiliata**) può ottenere l'attestazione avvalendosi dei requisiti di ordine speciale (adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo) resi disponibili da **un'impresa ausiliaria.**

Tra **l'impresa ausiliaria** e **l'impresa ausiliata** deve sussistere – per tutto il periodo di validità della attestazione - **un rapporto di controllo** ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Nel caso venga meno il rapporto di controllo la SOA dispone la decadenza dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

Entrambe le imprese (ausiliaria e ausiliata) devono dimostrare i Requisiti di Ordine Generale.



## Categorie variate nel DPR 207/2010

Di seguito vengono elencate alcune previsioni relative alle Categorie variate nel DPR 207/2010 rispetto al precedente DPR 34/2000:

- I certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11, **emessi entro la data del 04/12/2012**, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella **categoria OG11** attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
  - categoria OS3: 20 %;
  - categoria OS28: 40 %;
  - categoria OS30: 40 %.
- I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie **OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 e OS21**, di cui all'allegato A del DPR 34/00 sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS2-A, OS7, OS7, OS12-A, OS18-A, OS20-A e OS21 di cui all'allegato A del DPR 207/10.
- Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie **OS2, OS12, OS18, OS21** in tutto o in parte riferiti rispettivamente alle lavorazioni di cui alle categorie OS2-B, OS12-B, OS18-B, OS20-B sono riemessi dalle stazioni appaltanti nelle relative categorie di cui all'allegato A del DPR 207/10 per la corrispondente quota eseguita e rispettivamente nelle categorie OS2-A, OS 12-A, OS18-A, OS21 per la rimanente quota, ove presente.
- Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie **OS7 e OS8**, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS8 di cui all'allegato A del DPR 207/10 per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota.

## Quanto costa l'Attestazione

Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati. I corrispettivi sono calcolati secondo le formule di cui all'allegato C - parte I del D.P.R. 207/2010 o le tariffe fissate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli importi così determinati sono considerati **corrispettivo minimo** della prestazione resa e **sono inderogabili**, l'applicazione di una tariffa inferiore a detto minimo è contraria alla legge e ogni patto contrario è nullo.

Non può essere, inoltre, previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio del corrispettivo minimo.

Il corrispettivo deve essere interamente pagato **prima del rilascio** dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni **non superiori a sei mesi**, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in **conto corrente bancario (R.I.D.)** per l'intero corrispettivo.

Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione.

## Corrispettivo minimo

Il Corrispettivo Base per l'attestazione iniziale è determinato con la seguente formula:

$$P = [C/12.500 + (2 ** N + 8) ** 413,16] ** 1,0413 ** R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT da applicare con cadenza annuale **a partire dal 2005** con base la media dell'anno 2001.

## Corrispettivo minimo per la Verifica triennale

Il corrispettivo per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute.

## Imprese qualificate fino alla II classifica di importo

Per le imprese qualificate **fino alla II classifica** di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 20%**.

## Consorzi stabili

Per i **consorzi stabili**, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 50%**.

Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

## COME ATTESTARSI CON SOA GROUP

*Per ottenere l'attestazione presso Soa GROUP mettersi in contatto telefonicamente, via fax o tramite e-mail ([info@soagroup.it](mailto:info@soagroup.it)) con gli uffici a Voi più vicini.*

**L'impresa può richiedere l'elenco della documentazione che deve essere prodotta per il conseguimento dell'attestazione, i modelli di dichiarazione sostitutiva ed ogni altra informazione utile per la preparazione della documentazione.**

Una volta individuate le categorie e le classifiche di interesse l'impresa richiede l'invio del Modello contrattuale predisposto applicando la tariffa minima imposta per legge.

L'impresa potrà a questo punto decidere di stipulare il contratto trasmettendo il Modello contrattuale sottoscritto dal legale rappresentante; dalla stipula del contratto decorre il **termine di 90 giorni per il rilascio dell'attestazione.**

# TABELLE DI RIEPILOGO DEI REQUISITI MINIMI PER LA QUALIFICAZIONE

## Requisiti dei lavori eseguiti e dei lavori di punta

CLASS. I	CLASS. II	CLASS. III	CLASS. III bis	CLASS. IV	CLASS. IV bis	CLASS. V	CLASS. VI	CLASS. VII	CLASS. VIII
€ 258.000,00	516.000,00	1.033.000,00	1.500.000,00	2.582.000,00	3.500.000,00	5.165.000,00	10.329.000,00	15.494.000,00	20.658.000,00
<b>LAVORI COMPLESSIVI</b>									
90% € 232.200,00	464.400,00	929.600,00	1.350.000,00	2.323.800,00	3.150.000,00	4.648.500,00	9.296.100,00	13.944.600,00	18.592.200,00
<b>1 LAVORO CHE COPRE IL 40% DELLA CLASSIFICA RICHIESTA</b>									
40% € 103.200,00	206.400,00	413.200,00	600.000,00	1.032.800,00	1.400.000,00	2.066.000,00	4.131.600,00	6.197.600,00	8.263.200,00
<b>OPPURE IN ALTERNATIVA 2 LAVORI CHE COPRONO IL 55% DELLA CLASSIFICA RICHIESTA</b>									
55% € 141.900,00	283.800,00	568.150,00	825.000,00	1.420.100,00	1.925.000,00	2.840.750,00	5.680.950,00	8.521.700,00	11.361.900,00
<b>OPPURE IN ALTERNATIVA 3 LAVORI CHE COPRONO IL 65% DELLA CLASSIFICA RICHIESTA</b>									
65% € 167.700,00	335.400,00	671.450,00	975.000,00	1.678.300,00	2.275.000,00	3.357.250,00	6.713.850,00	10.071.100,00	13.427.700,00

## Requisiti di cifra d'affari, di idonea attrezzatura tecnica e di adeguato organico medio annuo

CLASS. I	CLASS. II	CLASS. III	CLASS. III bis	CLASS. IV	CLASS. IV bis	CLASS. V	CLASS. VI	CLASS. VII	CLASS. VIII
€ 258.000,00	516.000,00	1.033.000,00	1.500.000,00	2.582.000,00	3.500.000,00	5.165.000,00	10.329.000,00	15.494.000,00	20.658.000,00
<b>COSTO MINIMO ATTREZZATURA TECNICA (AMMORTAMENTI + LEASING + NOLEGGI)</b>									
2% € 5.160,00	10.320,00	20.660,00	30.000,00	51.640,00	70.000,00	103.300,00	206.580,00	309.880,00	413.160,00
<b>COSTO MINIMO PERSONALE DIPENDENTE TOTALE – 1° OPZIONE</b>									
15% € 38.700,00	77.400,00	154.950,00	225.000,00	387.300,00	525.000,00	774.750,00	1.549.350,00	2.324.100,00	3.098.700,00
<b>DI CUI OPERAI</b>									
40% € 15.480,00	30.960,00	61.980,00	90.000,00	154.920,00	210.000,00	309.900,00	619.740,00	929.640,00	1.239.480,00
<b>COSTO MINIMO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO TOTALE – 2° OPZIONE</b>									
10% € 25.800,00	51.600,00	103.300,00	150.000,00	258.200,00	350.000,00	516.500,00	1.032.900,00	1.549.400,00	2.065.800,00
<b>DI CUI TECNICI (LAUREATI E DIPLOMATI)</b>									
80% € 20.640,00	41.280,00	82.640,00	120.000,00	206.560,00	280.000,00	413.200,00	826.320,00	1.239.520,00	1.652.640,00

## LE NOSTRE SEDI

### **Roma (Sede legale):**

00195 - Viale Angelico, 90  
Tel. 06 8440881  
Numero verde: 800 960 227  
PEC: soagroup@pec.it

**Genova:** 16128 - Via Ilva, 2  
Tel. 010.5385295  
PEC: soagroup.genova@pec.it

**Bergamo:** 24124 - Via Depretis, 11  
Tel. 035 362372  
PEC: soagroup.bergamo@pec.it

**Venezia:** 30175 - Via delle Pila, 13  
Tel. 334.6615546  
PEC: soagroup.veneto@pec.it

**Ravenna:** 48124 - V.le Newton, 78  
Tel. 0544 63363  
PEC: soagroup.ravenna@pec.it

**Prato:** 59100 - Via G. Giraldi, 4  
Tel. 345.3736586  
PEC: soagroup.prato@pec.it

**Perugia:** 06128 - Via Settevalli, 137/A  
Tel. 334.9287794  
PEC: soagroup.perugia@pec.it

**Pescara:** 30175 - Strada Statale 16 bis n. 86  
Tel. 342.6264400  
PEC: soagroup.pescara@pec.it

**Bari:** 70125 - Via N. Tridente, 22  
Tel. 080 5482770  
PEC: soagroup.bari@pec.it

**Catania:** 95129 - Corso Italia, 13  
Tel. 334.6971614  
PEC: soagroup.catania@pec.it



**SOA GROUP Società Organismo di Attestazione S.p.A.**

C. Soc. € 1.000.000 i.v. • P.IVA/Cod.Fisc. 06089021007 • R. I. Roma 141929/2000

[www.soagroup.it](http://www.soagroup.it)